

# Procedure e regole per le supplenze temporanee

Riteniamo opportuno ricordare che il personale assente temporaneamente (meno di 5 giorni nella scuola primaria, 15 giorni nella scuola secondaria) **deve essere sostituito con personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione ed in subordine mediante l'attribuzione di ore eccedenti al personale in servizio che si sia reso disponibile.**

Il MIUR con nota 9839 del 8/11/2010 ha precisato che l'istituto delle ore eccedenti cioè il **ricorso allo straordinario del personale interno debba avere natura emergenziale e debba avere come specifico obiettivo la sostituzione immediata del docente assente, in attesa di nomina del supplente.**

Infatti, nel caso in cui l'Istituzione Scolastica non disponga di personale a disposizione, la stessa nota permette la chiamata del supplente **senza alcun vincolo sulla durata dell'assenza.**

**La sostituzione dei colleghi assenti attraverso la scissione delle compresenze previste dal POF (tempo prolungato nella media, laboratori con ITP nelle superiori, insegnante di sostegno, ecc.) non è consentita, se non in casi di emergenza e limitati nel tempo, in quanto introduce un depauperamento dell'attività didattica e lede il diritto allo studio.**

**Lo stesso ragionamento vale per lo sdoppiamento delle classi che è una prassi da evitare in quanto lede il diritto allo studio sia degli alunni "distribuiti" sia di quelli che li "accolgono".**

La già citata nota inoltre recita:

**" Si segnala infine che la spesa per la sostituzione del personale assente non può essere coperta dal FIS, visti i vincoli specifici di destinazione previsti dal contratto stesso nell'utilizzo di tali risorse"**

**Appare quindi del tutto evidente che l'onere della sostituzione del personale temporaneamente assente non possa gravare sul fondo di Istituto neanche attraverso l'istituzione di progetti specifici ad essa destinati.**

Per il personale Ata non vi sono vincoli particolari, per cui si può ricorrere alla chiamata del supplente a partire dal primo giorno di assenza.

In considerazione della competenza che ha la contrattazione integrativa di istituto (art. 6 c.2 del CCNL 2006-2009) sull'organizzazione del lavoro docente e ATA, **è opportuno che le modalità, i tempi e le procedure di sostituzione siano inseriti nel contratto d'istituto.**

Pavia 4/12/2012

Le Segreterie Provinciali  
FLC CGIL, CISL Scuola e Formazione, UIL Scuola, SNALS Pavia